



COMUNE DI BARI

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

(art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 47/2023.

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 108/2024.

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI GESTIONE DELLE ENTRATE, FASI DELLA RISCOSSIONE, STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO E ATTIVITA' CONTENZIOSA.

Titolo I – Disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 - Limiti alla potestà regolamentare
- Art. 3 - Definizione delle entrate e ambito di applicazione
- Art. 4 - Regolamentazione delle tipologie di entrate
- Art. 5 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe
- Art. 6 - Agevolazioni, riduzione ed esenzioni
- Art. 7 – Informazioni al contribuente

Titolo II – Gestione delle entrate

- Art. 8 - Forme di gestione
- Art. 9 - Soggetti responsabili delle entrate
- Art. 10 - Presentazione di dichiarazioni, denunce ed istanze
- Art. 11 - Attività di verifica e controllo
- Art. 12 - Attività di accertamento
- Art. 12 bis – Principio del Contraddittorio
- Art. 12 ter – Divieto di bis idem nel procedimento tributario
- Art. 13 - Interrelazioni tra servizi e uffici comunali
- Art. 14 - Versamenti e rimborsi
- Art. 15 – Compensazione tra obbligazioni di natura tributaria non erariale
- Art. 16 – Compensazione tra obbligazioni di natura tributaria e obbligazioni di altra natura
- Art. 17 - Interessi

Titolo III – Attività di riscossione

Art. 18 - Riscossione coattiva

Titolo IV – Attività contenziosa e strumenti deflattivi

Art. 19 - Contenzioso

Art. 20 – Esercizio del potere di autotutela obbligatoria

Art. 20 bis – Esercizio del potere di autotutela facoltativa

Titolo V – Accertamento con adesione

Art. 21 – Ambito di applicazione

Art. 22 – Abrogato con DCC 108/2024

Art. 23 – Abrogato con DCC 108/2024

Art. 24 – Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente

Art. 24 bis – Esame dell’istanza e invito a comparire per definire l’accertamento con adesione

Art. 25 – Atto di accertamento con adesione

Art. 26 – Effetti della definizione

Art. 27 – Riduzione delle sanzioni

CAPO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI PER LA RATEIZZAZIONE.

Art. 28 - Ambito di applicazione del procedimento di concessione della rateizzazione

Art. 29 - Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione e contenuto della domanda

Art. 30 - Modalità di rateizzazione

Art. 31 - Provvedimento di concessione o diniego

Art. 32 - Controlli

CAPO III – MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO PER I TRIBUTI COMUNALI E PER LE MISURE VOLTE A FAVORIRE L’ADEMPIMENTO SPONTANEO (TAX COMPLIANCE).

Art. 33 – Ravvedimento su violazione per omesso o parziale versamento.

Art. 34 – Ravvedimento su violazione per infedele dichiarazione.

Art. 35 – Ravvedimento su violazione per omessa dichiarazione.

Art. 36 – Perfezionamento del ravvedimento.

Art. 37 – Cause ostative al ravvedimento.

Art. 38 – Ravvedimento parziale.

CAPO IV – DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Titolo I – PRINCIPI E FINALITA’

Art. 39 – Finalità

Art. 40 – Principio di fissità

Art. 41 – Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie comunali

Art. 41 bis – Principio di proporzionalità nel procedimento tributario

Art. 42 – Informazione del contribuente

Art. 43 – Conoscenza degli atti e semplificazione

Art. 44 – Chiarezza e motivazione degli atti

Titolo II – ISTITUTI E GARANZIE

Art. 45 – Tutela dell'integrità patrimoniale

Art. 46 – Interpello

Art. 47 – Abrogato con DCC 108/2024

Art. 48 – Abrogato con DCC 108/2024

Art. 49 – Abrogato con DCC 108/2024

Art. 50 – Diritti e garanzie in caso di accesso

Art. 51 – Tutela della buona fede e dell'affidamento

Art. 52 – Ambito di applicazione

CAPO V – NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA E NUCLEO AGENTI ACCERTATORI

Art. 53 – Istituzione del Nucleo di Polizia Tributaria presso la Ripartizione Tributi

Art. 54 – Istituzione Nucleo Agenti Accertatori

Art. 55 – Compiti e funzioni

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO

Art. 56 – Funzione di coordinamento del Direttore della Ripartizione Tributi

Art. 57 – Norme di rinvio

Art. 58 – Entrata in vigore e abrogazioni

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI GESTIONE DELLE ENTRATE, FASI DELLA RISCOSSIONE, STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO E ATTIVITA' CONTENZIOSA.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate tributarie del Comune di Bari, nel rispetto dei principi contenuti nella Legge 241 del 1990, nell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, nel D.Lgs. 112/1999, nel D.Lgs. 46/1999, nel D.Lgs. 218/1997, nella Legge 449/1997, nella Legge 28/1999, nella Legge 212/2000, nel D.Lgs. 267/2000, nella Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella Legge 388/2000 e nella Legge 160/2019, nonché dei principi contenuti nel Titolo V della Costituzione (art. 114 e ss.).

2. Le disposizioni del regolamento sono volte ad individuare le entrate a cui lo stesso è applicabile, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, delle tariffe, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione previste dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, nonché a disciplinare le modalità e le condizioni di rateizzazione, le modalità e le condizioni del ravvedimento operoso, i diritti del contribuente.

3. Il presente regolamento si applica a tutti i tributi comunali, ancorché abrogati alla data della sua entrata in vigore, e ai rapporti ancora in corso indipendentemente dalla data in cui si è realizzato il presupposto del tributo.

4. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare.

Articolo 2 - Limiti alla potestà regolamentare

1. Il presente regolamento e gli altri regolamenti aventi ad oggetto le entrate tributarie devono tenere conto dei limiti posti dalla Costituzione e dei principi fondamentali stabiliti dalla Legge dello Stato; essi, pertanto, non possono recare norme aventi ad oggetto la soggettività passiva, le fattispecie imponibili, le aliquote massime e devono rispettare la prevalenza costituzionalmente riservata agli atti di normazione primaria, i principi generali dell'ordinamento giuridico ed i principi direttivi fissati dalla legge in materia regolamentare.

Articolo 3 - Definizione delle entrate e ambito di applicazione

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

2. Ove espressamente previsto, le disposizioni del presente regolamento sono applicabili anche alle entrate non tributarie.

Articolo 4 - Regolamentazione delle tipologie di entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune ha la facoltà di adottare, entro il termine fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, un apposito regolamento, salvo le deroghe di cui al successivo comma.
2. Per l'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, rimane ferma la disciplina di cui all'articolo 4 del decreto legge 20 aprile 2017, n. 50. Per la Tari rimane fermo quanto disposto dall'art. 3, comma 5 quinquies del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 e dall'art. 13, comma 5-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4.

Articolo 5 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. Le aliquote e le tariffe dei tributi sono determinate con apposita delibera in misura tale da consentire il raggiungimento degli equilibri di bilancio. Ove si renda necessario, le aliquote possono variare in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità e nel rispetto delle disposizioni speciali che disciplinano le singole entrate.
2. Le aliquote e le tariffe di cui sopra sono adottate ai sensi degli artt. 42 e 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.EE.LL.) e ai sensi dell'articolo unico della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, con appositi provvedimenti deliberativi, entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuna di esse e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, salvo le deroghe normative della disciplina speciale di settore.
3. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui sopra, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe approvate o applicate per l'anno precedente.

Articolo 6 – Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. I regolamenti di cui all'art. 4 e, ove possibile secondo la disciplina di settore, le deliberazioni tariffarie disciplinano le ipotesi di agevolazione, riduzione ed esenzione riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle previsioni legislative in materia.
2. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque applicabili, salvo espressa esclusione se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale, nei casi in cui alla stessa la legge attribuisca tale competenza.

Articolo 7 - Informazioni al contribuente

1. La Ripartizione Tributi avvalendosi dei responsabili delle relative articolazioni darà pubblicità con modalità idonee di tutti i propri atti che prevedano disposizioni in ordine all'organizzazione, alle funzioni e ai procedimenti che comportino adempimenti a carico del contribuente, ferme restando le modalità di pubblicazione dei provvedimenti previsti dalla disciplina nazionale di settore.
2. Ai fini di cui al comma precedente, la Ripartizione Tributi avvalendosi dei responsabili delle relative articolazioni garantisce l'attivazione del portale del contribuente, dal quale il contribuente può accedere alla propria posizione tributaria secondo i processi di identificazione univoca disciplinati dalla legge (SPID, CIE) e assicura l'aggiornamento periodico della sezione "Economia, Tasse e Tributi" del portale web comunale.

TITOLO II - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 8 - Forme di gestione

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate tributarie, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per più categorie, con riferimento alle attività anche disgiunte, di

liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo in caso di affidamento esterno tra una delle forme previste dall'art. 52, comma 5 del decreto legislativo 446/1997;

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza e ottimale fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.

Articolo 9 - Soggetti responsabili delle entrate

1. Per ciascuna delle entrate oggetto del presente regolamento, la Giunta Comunale provvede alla nomina del funzionario dell'entrata a cui competono tutte le attività di verifica, controllo, ispezione, accertamento e riscossione, nonché le altre competenze allo stesso attribuite dalle singole leggi, denominato d'ora in poi Funzionario Responsabile.

2. Nel caso in cui la gestione dell'entrata venga affidata in concessione, è onere del Concessionario provvedere alla nomina di tale figura.

Articolo 10 - Presentazione di dichiarazioni, denunce ed istanze

1. Il Comune disciplina nei singoli regolamenti di applicazione dei tributi comunali le modalità di presentazione delle dichiarazioni, denunce ed istanze volte ad ottenere regimi agevolativi previsti dall'Ente, fermo restando le modalità di presentazione delle dichiarazioni ordinarie disciplinate nelle singole leggi d'imposta.

2. Con successivi provvedimenti della Ripartizione Tributi saranno definite le modalità e le procedure tecnico-amministrative di trasmissione telematica dei documenti di cui sopra, anche tramite il portale del contribuente di cui al precedente art. 7.

Articolo 11 - Attività di verifica e controllo

1. I Dirigenti e i Funzionari responsabili di ciascuna risorsa di entrata in base al vigente Funzionigramma comunale, nominati ai sensi dell'art.9 dalla Giunta Comunale quali Funzionari Responsabili, nell'effettuare le operazioni di controllo, devono utilizzare tutte le informazioni a disposizione, al fine di semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.

2. Nell'intento di perseguire obiettivi di efficienza e di potenziare le attività di accertamento dei tributi propri, i controlli possono essere effettuati anche sulla base dei criteri non vincolanti individuati dalla Giunta Comunale.

3. Ai fini del potenziamento dell'esercizio dell'attività di verifica e controllo tributario e per incentivare l'attività di recupero dell'evasione, la Giunta comunale può attribuire compensi incentivanti al personale addetto in misure differenziate, in funzione di progetti finalizzati al recupero dell'evasione ovvero volti a migliorare la qualità del servizio nell'ottica di una maggiore fruibilità dello stesso da parte del contribuente.

4. Ai sensi dell'art.1, comma 1091 della L.145/2018, è destinata una quota del gettito derivate dagli accertamenti IMU e TARI al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti all'Area Risorse Finanziarie – Unità Intermedia Entrate ed ai compensi incentivanti al personale addetto, anche di qualifica dirigenziale, secondo appositi accordi sindacali e nella misura stabilita dalla Giunta con proprio atto regolamentare ai sensi dell'art. 48 comma 3 e dell'art. 89 del T.U.E.L..

Articolo 12 - Attività di accertamento

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie è svolta dal Comune nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle vigenti norme statali. Deve essere notificato al contribuente apposito atto motivato nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa e quant'altro previsto dalle norme in vigore. Deve inoltre essere indicato l'ufficio presso il quale è possibile ottenere

informazioni complete in merito all'atto, nonché il soggetto a cui indirizzare le richieste di annullamento o rettifica in autotutela.

2. Gli atti di cui al comma precedente devono essere notificati, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento e comunque con tutte le altre modalità di notifica previste dalla legge.

3. La notifica potrà essere altresì effettuata direttamente presso gli uffici della Ripartizione Tributi tramite personale appositamente abilitato ed autorizzato, ai sensi e per gli effetti ai sensi dell'art. 1, comma 158 e ss. della legge n. 296/2006.

Articolo 12 bis – Principio del Contraddittorio

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.

2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

3. Ai fini del comma 2 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:

- a) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco;
- b) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;
- c) il rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione;
- d) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- e) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
- f) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
- g) il rigetto delle istanze di cui ai successivi articoli 20 e 20 bis;
- h) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non in via presuntiva.

4. Ai fini del comma 2 si considera atto di controllo formale, e quindi escluso dall'obbligo del contraddittorio, ogni atto emesso dall'amministrazione comunale che scaturisca dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

5. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 rimane ferma la possibilità per l'amministrazione comunale di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti di cui al successivo comma 9.

6. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.

7. Sono soggetti al diritto al contraddittorio, gli atti diversi da quelli di cui ai commi da 2 a 6,

mediante i quali l'amministrazione comunale disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva, come ad esempio nelle rettifiche Imu aventi ad oggetto il valore delle aree edificabili.

8. Per consentire il contraddittorio, l'amministrazione comunale notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare almeno:

- a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
- b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
- c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
- d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
- e) l'eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre, se richiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo;
- f) l'invito a presentare istanza di accertamento con adesione, nei casi disciplinati nell'art. 21 del presente regolamento.

9. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 8.

Ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventigiorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

10. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.

11. La notifica dello schema di atto di cui al comma 8 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472.

Articolo 12 ter - Divieto di bis in idem nel procedimento tributario

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione comunale minimizzi l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l'azione accertativa, per ogni periodo d'imposta, una sola volta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione ed al medesimo oggetto imponibile.

2. Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'amministrazione comunale. Nell'atto di accertamento devono essere specificatamente indicati i nuovi elementi, gli atti o fatti venuti a conoscenza dell'amministrazione comunale.

Articolo 13 - Interrelazioni tra servizi e uffici comunali

1. I Dirigenti responsabili degli uffici e servizi comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dalla Ripartizione Tributi competente nell'esercizio dell'attività di verifica e controllo tributario.

2. I Dirigenti e i funzionali comunali responsabili di ogni atto/provvedimento, che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica alla suddetta Ripartizione Tributi, mediante l'impiego preferenziale di modalità di comunicazione informatizzata. Dell'eventuale persistente ritardo significativo o del mancato adempimento, il Funzionario Responsabile informa la Direzione Tributi Tributi e il Direttore Generale.

3. L'Amministrazione comunale non può richiedere ai contribuenti documentazioni ed informazioni già possedute o in possesso di altre Amministrazioni pubbliche, a meno che non esistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti relativi alla posizione fiscale del contribuente, nel qual caso deve invitare lo stesso a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti, entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 14 - Versamenti e rimborsi

1. Gli importi minimi di versamento, di rimborso e di accertamento sono stabiliti nei singoli regolamenti comunali di applicazione del tributo. In difetto di specifica previsione, si applicano gli importi minimi eventualmente stabiliti dalla legge.
2. In ogni caso l'esonero dal pagamento non comporta anche l'esonero dalla presentazione della dichiarazione o denuncia, qualora essa sia prevista da disposizioni di legge.
3. Le richieste di rimborso per tutte le entrate debbono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine previsto dalle vigenti norme statali.
4. L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine previsto dalle vigenti norme statali.
5. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 15 – Compensazione tra obbligazioni di natura tributaria non erariale

1. I tributi comunali possono essere oggetto di compensazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 27 dicembre 2000, n. 2012 e dell'art. 1 comma 167 della Legge 296/2006.
2. Le modalità di effettuazione della compensazione sono stabilite nei singoli regolamenti comunali di applicazione del tributo comunale.

Articolo 16 – Compensazione tra obbligazioni di natura tributaria e obbligazioni di altra natura

1. Resta ferma l'applicazione della compensazione di cui all'art. 1241 c.c. tra obbligazioni di natura tributaria e obbligazioni di altra natura.
2. Le modalità di gestione operativa della compensazione di entrate che fanno capo a differenti Direzioni comunali è rimessa ad un disciplinare interno da adottarsi, a cura della Ripartizione Tributi e previa intesa con la Ripartizione Ragioneria Generale, entro e non oltre 12 mesi dall'approvazione del presente regolamento.

Articolo 17 – Interessi

1. Gli interessi sugli atti di accertamento, sulle ingiunzioni di pagamento e sui successivi atti di riscossione coattiva, nonché sulle rateizzazioni e sui rimborsi sono pari al tasso di interesse legale aumentato di 2 punti percentuali su base annua.

TITOLO III – ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

Articolo 18 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate comunali può essere effettuata:
 - a) direttamente dal Comune;
 - b) mediante affidamento dei carichi all'Agenzia delle Entrate-riscossione;
 - c) mediante affidamento ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997.

2. Nel caso in cui il Comune abbia optato per la gestione diretta, anche tramite il mero supporto di società esterna, resta ferma in ogni caso la facoltà del Funzionario Responsabile di trasmettere il ruolo coattivo all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, al fine di non incorrere in decadenza o prescrizione.

TITOLO IV – ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 19 - Contenzioso

1. Con riferimento al contenzioso tributario, la rappresentanza dell'ente in giudizio spetta al Funzionario Responsabile, che è coadiuvato nella gestione del contenzioso dal Dirigente del Settore Contenzioso, secondo quanto disciplinato dall'art. 11 comma 3 del D.Lgs. 546/1992, dallo Statuto dell'Ente e dal Funzionigramma comunale.
2. In caso di impedimento o impossibilità del Dirigente del Settore Contenzioso, il Direttore della Ripartizione Tributi potrà incaricare personale direttivo o funzionari della Ripartizione Tributi per la partecipazione alle udienze dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria o equivalenti.
3. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio, per cause di particolare rilevanza giuridica ed economica che richiedano particolari gradi di specializzazione, con delibera di Giunta su istruttoria del Funzionario Responsabile o del Dirigente del Settore Contenzioso, l'ente può conferire l'incarico professionale a professionista iscritto nella short list dei professionisti del Comune di Bari riservato alle professionalità specializzate in materia tributaria e da attivarsi entro il 2025, purché siano rispettati i parametri dell'equo compenso.
4. La Giunta Comunale, con proprio regolamento, può disciplinare i criteri di costituzione e di riparto del fondo costituito con le spese di giudizio liquidate dalla Corte di giustizia tributaria di primo e di secondo grado, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-sexies, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Alla ripartizione del fondo, alimentato dalle spese di giudizio poste a carico del contribuente soccombente ed incassate nell'anno, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza, partecipa il personale che abbia curato il contenzioso, mediante la rappresentanza dell'ente in giudizio, e la gestione del fascicolo processuale.

Articolo 20 – Esercizio del potere di autotutela obbligatoria

1. L'amministrazione comunale con provvedimento del Funzionario Responsabile procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;
 - c) errore sull'individuazione del tributo;
 - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale;
 - e) errore sul presupposto d'imposta;
 - f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
 - g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.

3. Ai sensi dell'articolo 10-*quater*, legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera *g-bis*), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 20 bis – Esercizio del potere di autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 20, l'amministrazione comunale con provvedimento del Funzionario Responsabile può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione, salvo i casi di sentenza passata in giudicato o di intervenuta prescrizione
2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera *g-ter*), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
3. Si applica il comma 3 dell'articolo 20.

TITOLO V – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 21 – Ambito di applicazione

1. Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 50, della legge n. 449/1997, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, come declinati nel presente regolamento.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi di natura presuntiva o suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo le questioni cosiddette “di diritto” e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
3. Rientrano nel campo dell'istituto:
 - a. per l'IMU: la sola definizione della base imponibile delle aree edificabili;
 - b. per la TARI l'individuazione e la quantificazione delle superfici soggette a riduzione od esclusione in ragione della produzione dei rifiuti anche ai fini della corretta categoria tariffaria;
4. Il procedimento per la definizione può essere attivato su istanza del contribuente, anche a seguito della mera notifica dell'invito al contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, limitatamente alle sole ipotesi disciplinate dal combinato disposto dei commi 2 e 3 del presente articolo.

Articolo 22 – Abrogato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108/2024

Articolo 23 - Abrogato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108/2024

Articolo 24 – Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente

1. Nei casi di cui al precedente art. 21, comma 4, nello schema dell'atto notificato al contribuente deve essere indicata, oltre all'invito alla presentazione delle osservazioni, anche la possibilità di presentare l'accertamento con adesione in luogo delle osservazioni stesse.
2. Nei casi di cui al comma 1, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, entro trentagiorni dalla notifica dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei quindici giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e di cui all'art. 12 bis comma 8 del presente regolamento. In tale ultimo caso, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia tributaria è sospeso per un periodo di soli trenta giorni.
4. Le opzioni di cui ai commi 1 e 3 sono alternative: una volta presentata istanza di accertamento con adesione dopo la ricezione dello schema di atto, non è possibile ripresentarla dopo la notifica dell'atto impositivo.
5. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento preceduto dal contraddittorio preventivo, l'ufficio in sede di accertamento con adesione non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso.
6. E' fatta sempre salva la possibilità per le parti, laddove all'esito delle osservazioni di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della citata legge 27 luglio 2000, n. 212 e dell'art. 19 del presente regolamento emergano i presupposti per un accertamento con adesione, di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'avviso di accertamento sono sospesi automaticamente in pendenza del procedimento di accertamento con adesione.
7. L'impugnazione dell'avviso di accertamento comporta rinuncia all'istanza.
8. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di accertamento con adesione, se questa è ritenuta ammissibile, il Comune formula l'invito a comparire.
9. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o rettifica, può formulare, sussistendo le condizioni di cui all'articolo 21, comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
10. Il termine per l'impugnazione e quello per il pagamento del tributo è sospeso per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza.
11. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 9, se questa è ritenuta ammissibile, il Funzionario Responsabile, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
12. Una volta perfezionata la definizione secondo quanto disciplinato dal successivo art. 26, l'avviso di accertamento o in rettifica di cui al comma 9 perde efficacia.

Articolo 24 bis – Esame dell'istanza e invito a comparire per definire l'accertamento con adesione.

1. La presentazione dell'istanza di cui al presente Titolo viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 21 commi 2 e 3.

2. In caso di ammissibilità dell'istanza si provvede alla comunicazione al contribuente dell'invito a comparire con indicazione del giorno e dell'orario; in caso di insussistenza dei presupposti di procedibilità dell'istanza, in quanto non rientrante nelle ipotesi disciplinate dall'art. 21, commi 2 e 3 del presente regolamento, viene notificato motivato provvedimento di inammissibilità.
3. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta la rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
4. Eventuali e motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
5. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo della procedura, è dato atto in apposito verbale da parte del Funzionario responsabile del tributo.

Articolo 25 – Atto di accertamento con adesione.

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal Funzionario responsabile del tributo, qualora le parti giungano ad un accordo.
2. Dell'accordo di cui al punto precedente viene redatto verbale, in duplice copia, in cui vengono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione ed in particolare:
 - a) gli elementi di valutazione adottati dal contribuente;
 - b) i percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione della pretesa tributaria;
 - c) i criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile;
 - d) la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.
3. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale nel rispetto dei tempi e della procedura delineati nel vigente regolamento.
4. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso e, in caso di pagamento rateale, con il pagamento della prima rata accordata. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire al Comune la quietanza dell'avvenuto pagamento dell'intero importo delle somme dovute, ovvero dell'importo della prima rata. Il Comune, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.
5. Nel caso in cui il contribuente non provveda alla regolarizzazione con le modalità e nei tempi indicati, l'accertamento con adesione non si perfeziona e l'ufficio provvede ad avviare le procedure per la riscossione coattiva, anche secondo quanto disciplinato dal CAPO II del presente regolamento.

Articolo 26 – Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di accertamento con adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento con adesione, perfezionato, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, salvo l'emergere di ulteriori atti o fatti non conosciuti in occasione del perfezionamento dell'accertamento con adesione.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per il Comune di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Articolo 27 – Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni di omessa o infedele dichiarazione che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
3. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta a richieste formulate dal Comune sono parimenti

CAPO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI PER LA RATEIZZAZIONE

Articolo 28. Ambito di applicazione del procedimento di concessione della rateizzazione

1. Il presente Capo disciplina il procedimento di concessione dei provvedimenti di rateizzazioni per il pagamento delle entrate comunali di natura tributaria.
2. Competente all'applicazione del presente regolamento ed all'adozione dei provvedimenti di rateizzazione è il Funzionario responsabile del tributo o della entrata.
3. Possono essere oggetto di rateizzazione esclusivamente gli avvisi di accertamento, le ingiunzioni fiscali e i successivi atti emessi in fase di riscossione coattiva. Non possono formare oggetto di rateizzazione gli importi non ancora accertati. Ai soli fini dell'acquiescenza e della riduzione delle sanzioni l'istanza di rateizzazione deve essere presentata entro il termine di impugnazione dell'atto.
4. I criteri di ammissione al beneficio di cui all'art. 29 e le modalità di rateizzazione di cui all'art. 30 del presente capo sono in ogni caso applicabili a tutte le entrate comunali, salvo quanto diversamente previsto dai singoli regolamenti di settore. In questo caso, la competenza all'istruttoria e all'adozione del provvedimento spetta al Responsabile del Servizio relativo all'entrata oggetto di richiesta.

Articolo 29. Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione e contenuto della domanda

1. Per importi fino a 10.000 euro la rateizzazione viene concessa con procedura semplificata ed a richiesta motivata, mediante la produzione di autocertificazione ex art. 46 del DPR 445/2000 in ordine allo stato di temporanea difficoltà economica e/o finanziaria; per importi superiori a 10.000 euro si applicano i commi che seguono.
2. Il provvedimento di rateizzazione può essere concesso in caso di oggettiva e documentata temporanea difficoltà economica e/o finanziaria del debitore, da valutarsi sull'effettiva congruità della richiesta rispetto alle disponibilità liquide del richiedente. Sarà cura del Funzionario Responsabile del tributo, del Responsabile dell'Entrata Patrimoniale o del soggetto affidatario della riscossione forzata valutare l'effettiva congruità dell'istanza.
3. Alla richiesta di rateizzazione, dovrà essere allegato, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, il saldo e l'attestazione della giacenza media annua riferita a depositi bancari e/o postali aggiornati all'ultima data disponibile. Per i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, l'ufficio terrà conto della situazione reddituale, acquisendo l'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Per le sole persone giuridiche, è richiesta la produzione dell'ultimo bilancio di esercizio approvato e, ove necessario, di un bilancio provvisorio aggiornato. Il contribuente potrà fornire eventualmente in aggiunta, ulteriore documentazione ritenuta utile a comprovare il temporaneo stato di difficoltà economico/finanziario.
4. È facoltà del Funzionario Responsabile del Tributo o dell'entrata richiedere al debitore ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi entro il termine di 20 giorni. La mancata

esibizione della documentazione richiesta entro il termine fissato comporta il diniego della domanda di rateizzazione.

5. La domanda di rateizzazione può essere consegnata dal richiedente direttamente allo sportello oppure trasmessa tramite posta elettronica certificata, ovvero mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di documento di identità.

6. La Giunta verifica annualmente su opportuno report descrittivo e statistico del Dirigente della Ripartizione Tributi (da inserire nella relazione illustrativa al rendiconto di gestione) la congruità della soglia di euro € 5.000,00 con l'andamento della morosità e con l'andamento delle rateazioni richieste al fine di confermare o proporre al Consiglio Comunale una modifica di detta soglia sulla base delle esigenze del civico bilancio”.

Articolo 30. Modalità di rateizzazione

1. La rateizzazione viene calcolata sull'importo totale dell'atto, comprensivo di oneri e spese, secondo un piano di ammortamento a rate costanti.

2. E' possibile richiedere la rateizzazione contemporanea di più atti, purché tutti attinenti alla medesima entrata tributaria o non tributaria: l'importo da considerare ai fini del raggiungimento della soglia di accesso al beneficio sarà costituito dalla sommatoria dei singoli atti.

3. La durata del piano rateale non può eccedere i sessanta mesi e l'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad euro 100,00. La ripartizione delle somme viene concessa come diseguito precisato, fatta sempre salva una minor rateizzazione richiesta dal contribuente:

- fino ad € 1.500,00 fino a un massimo di 15 rate mensili;
- da euro 1.500,01 a euro 6.000,00 da un minimo di 15 rate mensili ad un massimo di 36 rate mensili, fatta sempre salva una minor rateizzazione richiesta dal contribuente;
- da euro 6.000,01 da un minimo di 36 rate mensili fino ad un massimo di 60 rate mensili, fatta sempre salva una minor rateizzazione richiesta dal contribuente.

3-bis. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo la ripartizione indicata al comma 3, il Funzionario responsabile del tributo o dell'entrata può derogare all'importo minimo della rata, in ogni caso non al di sotto della soglia di 50 euro, e alla durata massima della rateazione, fermo restando il limite massimo di 72 rate mensili, quando l'importo delle rate:

- a) per le persone fisiche è superiore al 10% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente e per le ditte individuali con regimi fiscali semplificati è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR) rilevabile dalla certificazione ISEE dello stesso nucleo, da produrre in allegato all'istanza di rateazione;
- b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), è superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su base mensile ed enucleato ai sensi dell'art. 2425, numeri 1), 3) e 5) e l'indice di liquidità (liquidità differita + liquidità corrente / passivo corrente) è compreso tra 0,5 ed 1. A tal fine il richiedente allega all'istanza la necessaria documentazione contabile aggiornata.

4. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini di versamento degli atti di accertamento esecutivo e degli atti successivi possono essere differiti per i debitori interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie ed altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere differiti i termini di versamento delle rate dei piani di rateizzazione concessi.

5. L'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di ricevimento della comunicazione del provvedimento di rateizzazione, se questo è comunicato entro il 15 del mese; per i provvedimenti comunicati dopo il 15 del mese, la prima rata deve essere versata entro l'ultimo giorno del mese successivo. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

6. Su richiesta del debitore, fermo restando il periodo temporale massimo della rateizzazione stabilita nel comma 3, o nel comma 4, può essere disposta la rateizzazione, bimestrale, trimestrale o quadrimestrale.

7. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente

sospensione delle misure cautelari già avviate ma non ancora iscritte, mentre sono comunque fattesalve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.

8. Il mancato pagamento di tre rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di unospecifico sollecito. In caso di decadenza, il debitonon può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto, unitamente alle sanzioni per intero, è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

9. Per importi da rateizzare superiori a 40.000,00 euro è richiesta polizza fideiussoria rilasciata da banca o istituto assicurativo che risultino regolarmente abilitati al rilascio delle garanzie dai registri della Banca d'Italia ovvero dell'IVASS o, in alternativa, il pagamento anticipato del 20% dell'importo da rateizzare.

10. La rateizzazione non è mai consentita quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateizzazioni.

11. La Giunta verifica annualmente su opportuno report descrittivo e statistico del Dirigente della Ripartizione Tributi (da inserire nella relazione illustrativa al rendiconto di gestione) la congruità della soglia di euro € 40.000,00 con l'andamento della morosità e con l'andamento delle rateazioni richieste al fine di confermare o proporre al Consiglio Comunale di modificare detta soglia sulla base delle esigenze del civico bilancio.

Articolo 31. Provvedimento di concessione o diniego

1. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Funzionario Responsabile del tributo o dell'entrata ovvero il Responsabile del Servizio di cui al comma 4 dell'art. 28 concede o nega motivatamente la rateazione.

2. Il provvedimento di concessione contiene il piano di rateizzazione con le relative scadenze e le modalità di pagamento.

3. La presentazione dell'istanza di rateizzazione equivale ad atto di riconoscimento del debito e il provvedimento di concessione o di motivato diniego produce effetti interruttivi della prescrizione, il cui termine decorre dalla data di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione.

Articolo 32. Controlli

1. Qualora durante il periodo di rateizzazione si accerti la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata, il dichiarante decade dal beneficio della rateazione accordata con gli effetti dell'ultimo comma del precedente articolo 31.

CAPO III – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO PER I TRIBUTI COMUNALI E PER LE MISURE VOLTE A FAVORIRE L'ADEMPIMENTO SPONTANEO (TAX COMPLIANCE).

Articolo 33. Ravvedimento su violazione per omesso o parziale versamento

1. In caso di parziale od omesso versamento del tributo, non dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, la sanzione è ridotta:

- allo **0,1%** del valore dell'importo da versare per ciascun giorno di ritardo se la regolarizzazione è eseguita entro 15 giorni dalla scadenza dell'imposta; per le violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024 la percentuale è pari a 0,0833%;
- ad un decimo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita da 16 a 30 giorni dalla data della scadenza; **(per violazioni commesse prima del 1° settembre 2024 è pari a 1,5%; per le violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024 è pari al**

- 1,25%);
- ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita da 31 a 90 giorni dalla data della scadenza; **(per violazioni commesse prima del 1° settembre 2024 è pari a 1,67%; per le violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024 è pari al 1,39%);**
- ad un ottavo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita da 91 giorni ad un anno dalla data della scadenza; **(per violazioni commesse prima del 1° settembre 2024 è pari a 3,75%; per le violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024 è pari al 3,125%);**
- ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita da un anno a due anni dalla data della scadenza; **(per violazioni commesse prima del 1° settembre 2024 è pari a 4,29%; per le violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024 è pari al 3,57%);**
- ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita oltre due anni dalla data della scadenza; **(per violazioni commesse prima del 1° settembre 2024 è pari a 5,00%; per le violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024 è pari al 4,17%).**

Articolo 34. Ravvedimento su violazione per infedele dichiarazione

1. In caso di presentazione di una dichiarazione infedele incidente sulla determinazione e sul pagamento dei tributi, la sanzione minima è ridotta:

- a) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione;
- b) ad un ottavo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro un anno dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione;
- c) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro due anni dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione ;
- d) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita oltre due anni dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.

Articolo. 35 – Ravvedimento su violazione per omessa dichiarazione

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione incidente sulla determinazione e sul pagamento dei tributi, la sanzione minima è ridotta:

- a) ad un decimo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione ;
- b) ad un ottavo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro un anno dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione;
- c) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita oltre un anno dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.

2. Le percentuali e le fattispecie evasive di cui al comma precedente s'intendono automaticamente adeguate all'art. 13 D.Lgs.472/1997, nella formulazione *ratione temporis* applicabile.

Articolo 36. Perfezionamento del ravvedimento

1. Il ravvedimento operoso si perfeziona con il pagamento del tributo o della differenza, se dovuti, nonché con il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, oltre al pagamento contestuale della sanzione ridotta secondo quanto previsto dagli articoli 33, 34 e 35 del presente regolamento.

2. In caso di infedele od omessa dichiarazione, di cui agli articoli 34 e 35 del presente regolamento, contestualmente al ravvedimento operoso il contribuente dovrà presentare la dichiarazione omessa o la dichiarazione integrativa che sani l'irregolarità oggetto del ravvedimento.

Art. 37 – Cause ostative al ravvedimento.

1. La riduzione delle sanzioni di cui agli articoli 33, 34 e 35 del presente regolamento opera, ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.Lgs. 472/1997 e ss.mm.ii., a condizione che non siano stati notificati atti di accertamento, ovvero non siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di accertamento, del quale il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
2. Non costituisce causa ostativa al ravvedimento l'attività di accertamento per annualità diverse ovvero per cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente.

Art. 38 – Ravvedimento parziale

1. Il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso anche in caso di versamento frazionato, purché nei tempi prescritti dagli articoli 33, 34 e 35 del presente regolamento.
2. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso.
3. Nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.

CAPO IV – DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Titolo I – PRINCIPI E FINALITÀ

Articolo 39. Finalità

1. Il Comune di Bari, con riferimento alle proprie entrate tributarie, esercita la funzione impositiva nel rispetto dei principi di collaborazione e di buona fede, assicurando i diritti e le garanzie previste nel presente regolamento, oltre che dalle singole leggi d'imposta e dai vigenti regolamenti comunali.
2. Gli organi istituzionali o burocratici del Comune di Bari provvedono, nell'esercizio dei propri poteri, ad osservare e a garantire i diritti dei contribuenti previsti nel presente regolamento, oltre che dalle singole leggi d'imposta e dai vigenti regolamenti comunali.

Articolo 40. Principio di fissità

1. Le disposizioni del presente capo non possono essere abrogate o modificate da altre disposizioni regolamentari se non espressamente e con specifico riferimento a quelle abrogate o modificate.

Articolo 41. Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie comunali

1. I regolamenti comunali in materia di entrate tributarie e le deliberazioni recanti approvazione di tariffe devono menzionare l'oggetto nel titolo e la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.
2. I regolamenti e i provvedimenti non aventi carattere ed oggetto tributario non possono recare disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle inerenti al regolamento o al provvedimento stesso.
3. Le modificazioni di regolamenti e di provvedimenti tributari devono riportare il testo conseguentemente modificato.

Articolo 41 bis – Principio di proporzionalità nel procedimento tributario

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non imporre un onere eccessivo eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie, ed in particolare modo con riferimento ai criteri di cui all'articolo 7, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 42. Informazione del contribuente

1. E' compito del Comune assumere tutte le iniziative idonee a favorire la conoscenza delle disposizioni tributarie, mettendo a disposizione dei contribuenti i regolamenti comunali e le deliberazioni recanti approvazione di tariffe, anche mediante informazione elettronica gratuita, consentendo così l'aggiornamento in tempo reale.

Articolo 43. Conoscenza degli atti e semplificazione

1. Il Comune deve assicurare l'effettiva conoscenza del contribuente degli atti a lui destinati anche mediante comunicazione nel luogo di effettivo domicilio, ovvero nel luogo ove il contribuente ha letto domicilio speciale ai fini del procedimento cui si riferiscono. Qualunque comunicazione deve essere effettuata nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 e dai regolamenti comunali in materia di privacy.
2. Il Comune deve informare il contribuente circa gli elementi o le situazioni di fatto che comportino il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione.
3. Il Comune deve mettere a disposizione del contribuente in tempi utili la modulistica e quant'altro consenta il tempestivo e corretto adempimento dei propri obblighi tributari. Nella definizione degli adempimenti posti a carico dei contribuenti, il Comune deve tenere conto delle esigenze di semplificazione e di minore onerosità possibile.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.
5. La norma si applica anche con riguardo agli elementi informativi contenuti in apposite banche dati, salvo quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 e dai regolamenti comunali in materia di privacy.
6. Il Comune, prima di procedere alla riscossione coattiva o alla riduzione dei rimborsi richiesti, quando sussistono incertezze, deve invitare il contribuente, con ogni mezzo idoneo, a fornire i chiarimenti necessari o i documenti utili, comparando presso gli uffici tributari competenti o trasmettendo la documentazione mediante servizio postale o in via telematica.

Articolo 44. Chiarezza e motivazione degli atti

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 162, legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli avvisi di accertamento in

rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario nominato dalla Giunta Comunale per la gestione del tributo.

2. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.

TITOLO II – ISTITUTI E GARANZIE

Art. 45. Tutela dell'integrità patrimoniale

1. Le obbligazioni tributarie dovute al Comune possono essere estinte, oltre che secondo le modalità ordinarie, anche per compensazione, alle condizioni stabilite dagli articoli 15 e 16 del presente regolamento.

2. E' ammesso l'accollo del debito altrui, senza liberazione del debitore originario, previa comunicazione da parte dell'accollante.

3. In caso di calamità naturale, è facoltà della Giunta Comunale differire i termini di versamento e/o di presentazione della dichiarazione.

Articolo 46. Interpello

1. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento dell'amministrazione comunale in sede di controllo.

2. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare all'amministrazione comunale istanza di interpello.

3. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.

4. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.

5. Le associazioni sindacali e di categoria, i centri di assistenza fiscale, gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dall'amministrazione comunale non produce gli effetti di cui ai commi da 16 a 20.

6. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

7. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata all'amministrazione comunale mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC. L'istanza deve fare espresso riferimento alle

disposizioni di cui al presente articolo.

8. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

9. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:

- a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione comunale e deve essere comunicata la risposta;
- b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
- c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
- d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.

10. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso dell'amministrazione comunale ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.

11. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 9, l'amministrazione comunale invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

12. L'istanza è inammissibile se:

- a) è priva dei requisiti di cui al comma 9, lett a) e b);
- b) non è presentata preventivamente, ai sensi del comma 6;
- c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi del comma 1;
- d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica di un questionario;
- f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 11, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

13. La risposta, scritta e motivata, fornita dall'amministrazione comunale è notificata al contribuente, nei modi di legge, entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte dell'amministrazione stessa. Il termine di novanta giorni è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e se cade il sabato o un giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

14. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, l'amministrazione comunale può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al comma 13 si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta dell'amministrazione comunale e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'amministrazione comunale, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

15. Le risposte fornite dall'amministrazione comunale sono pubblicate in forma anonima sul proprio sito internet.

16. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.

17. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui al comma 9, lettera d), non pervenga entro il termine di cui al comma 13, si intende che l'amministrazione comunale concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente, fatto salvo quanto disposto dal comma 14.

18. Con gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dall'amministrazione comunale, ovvero dell'interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso, non possono essere irrogate sanzioni e richiesti interessi, ai sensi dell'articolo 51 comma 1, del presente regolamento.

19. L'amministrazione comunale può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da notificare, nei modi di legge, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante, salvo l'applicazione del comma 18.

20. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

21. La presentazione dell'istanza di interpello è gratuita.

Articolo 47 - Abrogato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108/2024

Art. 48 - Abrogato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108/2024

Articolo 49 - Abrogato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108/2024

Articolo 50. Diritti e garanzie in caso di accesso.

1. L'accesso nei locali in cui sono svolte attività economiche o in quelli costituenti domicilio può essere effettuato solo nelle ipotesi di effettive esigenze di indagine e controllo sul luogo. In ogni caso restano ferme le disposizioni contenute nelle singole leggi d'imposta.

2. Il soggetto incaricato dell'accesso secondo quanto previsto dalle singole leggi di imposta e dai regolamenti comunali deve informare il contribuente delle ragioni che l'hanno determinato e dei diritti e obblighi che lo riguardano.

3. Il contribuente ha diritto di farsi assistere da un difensore abilitato.

4. L'accesso deve durare il tempo necessario per eseguire le indagini sul luogo. Quando si tratti di accesso preordinato alla misurazione dei locali, esso può protrarsi solo per il tempo occorrente per effettuare tali operazioni.

5. L'accesso deve essere eseguito negli orari di ordinario esercizio delle attività economiche ovvero, nel caso di accesso presso le abitazioni, nelle ore dalle 8.00 alle 13.00 ovvero dalle 16.00 alle 20.00, salvo che non sia concordato un diverso orario con lo stesso contribuente. In ogni caso, l'accesso deve essere eseguito recando la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività del contribuente o alla sua vita di relazione.

6. Nel rispetto del principio della collaborazione tra i soggetti del rapporto tributario, il contribuente può esporre proprie deduzioni che devono essere riportate nel verbale steso durante e a chiusura delle operazioni.

7. Il contribuente può comunicare, nei sessanta giorni successivi all'accesso, osservazioni e richieste che l'ufficio tributario ha l'obbligo di esaminare prima di emanare l'eventuale avviso di accertamento.

Articolo 51. Tutela della buona fede e dell'affidamento

1. Non sono irrogate sanzioni, né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione comunale o dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima o qualora il suo comportamento

risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori di quest'ultima.

Articolo 52. Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche con riferimento ai rapporti tra contribuenti e le società affidatarie e concessionarie ovvero altro ente investito di funzioni di accertamento e riscossione dei tributi locali.

2. Per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel presente capo si applicano anche alle entrate patrimoniali del Comune.

CAPO V – NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA COMUNALE E NUCLEO AGENTI ACCERTATORI

Articolo 53 – Istituzione del Nucleo di Polizia Tributaria Comunale presso la Ripartizione Tributi

1. Ferme restando le competenze degli addetti del Corpo di Polizia Municipale e degli altri organi di polizia, al fine di ottimizzare le attività di lotta alla evasione dei tributi comunali e del canone unico patrimoniale, l'Amministrazione comunale a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento incrementa il numero di unità di personale presso l'ufficio della Ripartizione Polizia Municipale dedicato da Funzionigramma comunale ai servizi di Polizia Giudiziaria e Tributi e, previo distacco di un numero adeguato di agenti, istituisce il Nucleo di Polizia Tributaria Comunale presso la Ripartizione Tributi con specifiche funzioni di controllo e accertamento, sotto la direzione del competente Dirigente.

Articolo 54 – Istituzione Nucleo Agenti Accertatori

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è altresì istituito il nucleo di agenti accertatori, cui competono le funzioni e i poteri stabiliti dalla legge.

2. Ai fini dell'istituzione del citato Nucleo, che sarà incardinato nell'organico della Ripartizione Tributi e sarà assoggettato alla medesima Direzione, si incarica la Ripartizione Personale di predisporre tutti gli atti prodromici all'assunzione del personale a tale servizio destinato.

3. All'esito delle assunzioni di personale come sopra indicate, il Dirigente della Ripartizione Tributi provvederà alla nomina degli agenti accertatori, secondo il procedimento disciplinato dall'art. 1 commi 179/181 della Legge n. 296/2006.

Articolo 55 – Compiti e Funzioni.

1. Il personale addetto al Nucleo di cui all'art. 53 e al nucleo di cui all'art. 54, nei limiti delle competenze attribuite dal Funzionigramma Comunale e nel rispetto della normativa vigente, è autorizzato ad eseguire sopralluoghi ed accertamenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Lo stesso dovrà essere munito di tessera identificativa, nella quale dovranno essere indicati il numero di

emissione, la foto, l'ufficio di appartenenza, la qualifica posseduta. Tale tessera dovrà, a pena di nullità, essere convalidata dalla firma del Direttore della Ripartizione Tributi.

2. Il personale è tenuto a qualificarsi alla parte oggetto della verifica, esibendo la tessera di riconoscimento nonché invitando la stessa a rilevare gli estremi identificativi riportati sulla tessera.

3. Gli accessi e le attività di controllo di cui al comma 1 nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, professionali, artistiche, agricole e industriali si svolgono, salvo casi urgenti e adeguatamente documentati, negli orari ordinari di esercizio dell'attività e con modalità tali da arrecare il minor danno possibile allo svolgimento delle stesse.

4. Delle attività di cui ai punti precedenti viene redatto apposito processo verbale nel quale vengono annotati anche eventuali rilievi proposti dal contribuente. Il verbale è sottoscritto dal rilevatore e dal contribuente e a quest'ultimo viene rilasciata una copia.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO

Articolo 56. Funzione di coordinamento del Direttore della Ripartizione Tributi

1. Al Direttore della Ripartizione Tributi compete ogni attività di sovrintendenza e coordinamento dell'attività dei funzionari responsabili delle entrate, dei funzionari responsabili della riscossione e dei dirigenti titolari delle competenze di cui al presente regolamento.

Articolo 57. Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge.

2. In caso di antinomia tra le disposizioni del presente regolamento e quelle dettate dai regolamenti che disciplinano le singole entrate, queste ultime prevalgono in forza del principio di specialità.

Articolo 58. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01/01/2023. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

- il regolamento generale delle entrate tributarie approvato con DCC n. 27 del 12/04/2007;
- il regolamento sulle rateizzazioni tributarie approvato con DCC n. 88 del 5 novembre 2018;
- il regolamento comunale in materia di diritti del contribuente (DCC n. 26 del 2005, approvata il 21/02/05);
- la regolamento sulle modalità di esercizio del ravvedimento operoso in materia di imposta comunale sugli immobili (IMU) (DCC n. 73 del 2017).